



COMUNE DI MANGO

PROVINCIA DI CUNEO
 C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 – FAX 0141/839970
 E-MAIL mango@ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30/09/2013

Oggetto :

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTE.

L'anno duemilatredici addi trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA URGENTE** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
STUPINO geom. Silvio	Sindaco	SI
ALBERTINO Diego	Consigliere	No
ALBERTINO IVANO	Consigliere	SI
ALPISTE Giorgio	Consigliere	SI
BOSIO Bruno	Consigliere	SI
CARELLI Lorenzo	Consigliere	SI
FERRERO Massimo	Consigliere	SI
IORIO Clizia	Consigliere	SI
MARELLO Massimo	Consigliere	SI
MARINO Davide	Consigliere	No
MEISTRO Mauro Agostino	Consigliere	SI
RATTO Luciano	Consigliere	SI
SIGNETTI Stefania	Consigliere	SI
Totale Presenti		11
Totale Assenti		2

Con l'intervento e l'opera del Signor **Dr. Giovanni PESCE**, Segretario Comunale.

Il Signor **STUPINO geom. Silvio** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che

- l'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero ed i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno richiesto ai comuni soci dell'ente stesso di valutare l'opportunità di introdurre e di regolamentare l'imposta di soggiorno con una visione di territorio, al fine di potenziare gli interventi in materia di turismo ed incrementare i flussi derivanti da questa importante risorsa, soprattutto in un contesto ed in un momento di particolare difficoltà economica;
- larga parte dei Comuni, si è resa disponibile ad operare da subito in tale direzione, e ora anche il nostro ente ha previsto di adottare l'imposta di soggiorno, necessaria per potenziare gli interventi in materia di turismo;

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta all'art. 4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

ATTESO che il Comune di Mango nonostante la riduzione di trasferimenti statali e regionali intende assicurare gli attuali standard di offerta di servizi per il turismo e che quindi si rende necessario applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minori risorse trasferite;

VALUTATO come una così consistente presenza turistica richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento delle infrastrutture e servizi turistici e l'organizzazione di iniziative, per la cui realizzazione il Comune necessita di risorse finanziarie;

CONSIDERATO, pertanto, come corrisponda ad un'esigenza del Comune e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il turismo nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta per il soggiorno;

RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Mango con decorrenza 01/01/2014, nella misura indicata nella parte dispositiva del presente provvedimento;

PRECISATO che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legge Regionale dell' Piemonte n. 16/2004 le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

RITENUTO di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Mango, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000;

VISTO il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa da n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di istituire, a decorrere dal 01/01/2014 in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *l'imposta di soggiorno* a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Mango.

2) Di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Mango, allegato al presente provvedimento sub A).

3) Di stabilire per il 2014 le tariffe dell'imposta, commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, per persona per notte di soggiorno come segue:

A) fino a 30 €	0,50 a notte per persona
B) fino a 300 €	1,50 a notte per persona
C) oltre 300 €	2,50 a notte per persona

Successivamente, con favorevole ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MANGO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 — E-MAIL info@comune.mango.cn.it

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Allegato alla delibera di CONSIGLIO COMUNALE n.ro 19 in data 30/09/2013

Indice

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni	3
Articolo 6 – Riscossione dell'imposta	4
Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	4
Articolo 8 – Accertamento dell'imposta	5
Articolo 9 – Sanzioni	5
Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione	5
Articolo 11 – Riscossione coattiva	6
Articolo 12 – Pubblicazione	6
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta	6
Articolo 14 – Vigenza	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di MANGO, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di MANGO

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1.Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di MANGO.
- 2.Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
- 3.Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.
- 4.Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

- 1.La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta del Comune di MANGO, su indicazione dell'ATL Alba Bra Langhe Roero.
- 2.La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

Fascia Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno

-
- A fino a 30 euro 0,50 a notte per persona**
 - B fino a 300 euro 1,50 a notte per persona**
 - C oltre 300 euro 2,50 a notte per persona**
-

- 3.Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

Articolo 5 – Riduzioni ed esenzioni

- 1.Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);*
 - b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;*
 - d.gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, di almeno venticinque partecipanti.*

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del

soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.

2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.

2. Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).

3. Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.

4. Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

1. Versamenti:

Le somme riscosse mensilmente devono essere versate al Comune dal gestore di struttura ricettiva entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre presso la tesoreria del Comune, Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero s.c.r.l. Filiale di MANGO codice IBAN: IT93 Y085 3046 4300 0019 0800 001 con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO –TRIMESTRE DI"

2. Dichiarazione:

Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento del Comune ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta. La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al mese di dicembre.

3 Rimborso:

la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296);
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito dell'imposta, suddiviso al 50% tra il Comune e l'ATL, è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
 - *progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;*
 - *ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;*
 - *interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio del Comune rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;*
 - *sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;*
 - *cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;*
 - *incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune, durante i periodi di bassa stagione;*
 - *incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici*

- *e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;*
 - *progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;*
 - *finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.*
2. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
5. La Giunta relaziona annualmente al Consiglio circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1 Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile del Servizio Finanziario

Articolo 14 - Vigenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2014

Del che si è redatto il presente atto verbale

IL PRESIDENTE
F.to: STUPINO geom. Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giovanni PESCE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dr. Giovanni PESCE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: RIELLA Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2013 al 18/10/2013 sul sito informatico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giovanni PESCE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 13/10/13

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
 Esecutività immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267

Mango, li 13/10/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giovanni PESCE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mango, li 03/10/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni PESCE

[Handwritten signature]